

LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1972, N. 12

**Norme interpretative della legge regionale
11 novembre 1971, n. 42¹**

Articolo unico

L'indennità giornaliera prevista dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, spetta, oltre che ai soggetti contemplati nella lettera b) dell'articolo 205 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche ai soggetti di cui al secondo comma dello stesso articolo 205 ed è corrisposta oltre che per i casi di inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, per quelli derivanti da malattia professionale ai sensi dell'art. 211 del citato Testo Unico e secondo le norme in esso Testo unico stabilite.

Le norme di cui al precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

¹ In B.U. 23 maggio 1972, n. 25.
